

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LOMELLO, CORNALE E BASTIDA, ALAGNA, PIZZALE E SILVANO PIETRA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno 2025, il giorno ____ del mese di _____, fra i Sindaci dei Comuni di Lomello, Cornale e Bastida, Alagna, Pizzale e Silvano Pietra, rappresentati rispettivamente da:

- Silvia Ruggia, nata a Lomello il 29.09.1952 , Sindaco pro tempore del Comune di Lomello, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Giuseppe Masso, nato a Voghera il 16.01.1982, Sindaco pro tempore del Comune di Cornale e Bastida, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Renato Lavezzi, nato ad Alagna il 7.07.1953, Sindaco pro tempore del Comune di Alagna, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Gaetano De Angelis, nato ad Aversa il 23 febbraio 1962, Sindaco pro tempore del Comune di Pizzale, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Paolo Mutti, nato a Voghera il 13.04.1964, Sindaco pro tempore del Comune di Silvano Pietra, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

PREMESSO:

- che l'art.30 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. n.465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che i Comuni di Lomello, Cornale e Bastida, Alagna, Pizzale e Silvano Pietra, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno – servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:
 - n. del del Comune di Lomello
 - n. del del Comune di Cornale e Bastida
 - n. del del Comune di Alagna
 - n. del del Comune di Pizzale
 - n. del del Comune di Silvano Pietra

VISTO il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2024, ammonta a:

- 1998 abitanti quanto al Comune di Lomello
- 788 abitanti quanto al Comune di Cornale e Bastida
- 811 abitanti quanto al Comune di Alagna
- 684 abitanti quanto al Comune di Pizzale
- 633 abitanti quanto al Comune di Silvano Pietra

che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di classe 3^a, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 4914 abitanti.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Lomello è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.

Art. 3 – DURATA. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno 1 Marzo 2025 e avrà la durata di un quinquennio.

La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti;
2. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni;
3. recesso unilaterale del Sindaco neoeletto in uno degli enti contraenti manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61° giorno e non oltre il 120° dall'insediamento del Sindaco);

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile.

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano ex Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

La graduazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal Sindaco del Comune capifila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. 267/00.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l’assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. L’orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l’articolazione dell’orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell’uno o dell’altro dei Comuni associati.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.

Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché le spese per la formazione professionale nella seguente misura:

- 32% a carico del Comune di Lomello
- 18% a carico del Comune di Cornale e Bastida
- 18 % a carico del Comune di Alagna
- 16,5% a carico del Comune di Pizzale
- 15,5 % a carico del Comune di Silvano Pietra

A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all’attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cosiddetto “galleggiamento”, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato) e CCDI, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di

provvedimenti adottati da parte di uno o da tutti i Comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari Comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario Comunale a beneficio dei comuni convenzionati.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, stabilita nella misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, elevabile fino al 15%, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 61, commi 2 e 2-bis, CCNL 16 Luglio 2024)

A. Spese a carico dei singoli comuni

- le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate;
- i diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, *lettera "c"*, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.
- Semestralmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

B. Spese suddivise in percentuale tra i Comuni aderenti alla convenzione

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali. Il Segretario avrà titolo, quindi, alla partecipazione, con le modalità previste dalla normativa vigente e con il concorso nella spesa da parte dei Comuni associati, ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento organizzati dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, dai Ministeri, da Università o da altri Enti, previa autorizzazione del Sindaco del Comune capofila, sentito i Sindaci dei Comuni associati.

Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. I compensi di cui sopra, oneri diretti e riflessi compresi, saranno contabilizzati e pagati direttamente dal Comune capo-convenzione, al quale gli altri Comuni corrisponderanno, entro il mese di giugno di ogni anno, un acconto pari al 50% della somma iscritta nel proprio bilancio e, sulla base di specifica rendicontazione annuale, provvederanno, entro un mese dal ricevimento della stessa, a rimborsare il saldo della quota parte di loro competenza.

In caso di necessità finanziarie, il Comune Capo-Convenzione potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.

Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 dell'ex Agenzia e comunque secondo la disciplina applicabile.

Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

Art. 8 – NORMA DI RINVIO

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di tutti i comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Il Sindaco di Lomello _____	Silvia Ruggia
Il Sindaco di Cornale e Bastida _____	Giuseppe Masso
Il Sindaco di Alagna _____	Renato Lavezzi
Il Sindaco di Pizzale _____	Gaetano De Angelis
Il Sindaco di Silvano Pietra _____	Paolo Mutti